

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COMUNE DI TAINO

PIAZZA PAJETTA, 5

21020 TAINO (VA)

MODULO DI SEGNALAZIONE AMBIENTALE

Generalità del richiedente (SCRITTURA LEGGIBILE)

COGNOME..... NOME.....

RESIDENTE IN VIA.....N°.....CAP..... CITTA'.....

LUOGO DI NASCITA..... DATA DI NASCITA.....

TEL. E-MAIL.....

In qualità di:

- Proprietario Affittuario Futuro Acquirente Progettista Confinante Amministratore
- Incaricato dalla proprietà Altro (specificare).....

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:

AMBITO: (dove avviene o a danno di cosa avviene l'evento)

- Privato (in un'abitazione privata, in un giardino etc.)
- Pubblico (in un luogo pubblico, in strada etc.)

TIPOLOGIA: (crocettare uno o più campi)

- Inquinamento atmosferico* Inquinamento acustico** Inquinamento idrico***
- Altro tipo di inquinamento (specificare)

Il soggetto della segnalazione **è a conoscenza/non è a conoscenza** della situazione.

LUOGO IN CUI AVVIENE L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: via/piazza..... n°.....

DATI DEL PROPRIETARIO DELL'AREA O DEL SOGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: (nel caso se ne fosse a conoscenza)

COGNOME..... NOME.....

RESIDENTE IN VIA..... N°..... CAP..... CITTA'.....

LA SEGNALAZIONE RIGUARDA:

- Presenza di materiali tossici o inquinanti
- Emissione di fumi/ gas inquinanti/gas di dubbia provenienza
- Emissione di rumore a danno della propria persona
- Emissione di rumore a danno dell'ambiente
- Scarico di sostanze nella fognatura pubblica
- Scarico in bacini o corsi d'acqua
- Presenza di amianto****
- Abbandono di rifiuti*****
- Altro

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
- Il/La sottoscritto/a dichiara che la presente segnalazione non è basata su questioni personali ed è basata su osservazioni oggettive compiute direttamente e personalmente dal/dalla sottoscritto/a.

Firma.....

Il sottoscritto chiede di essere informato sull'esito della presente istanza al seguente contatto (ove diverso da quello indicato in premessa)

COGNOME..... NOME.....

RESIDENTE IN VIA..... N°..... CAP..... CITTA'.....

Legislazione in corso secondo il TESTO UNICO SULL'AMBIENTE

*** (comma modificato dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010, poi dall'art. 19 del d.lgs. n. 46 del 2014)**

a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente.

(Articolo così modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 128 del 2010)

**** (articolo così modificato dall'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 46 del 2014)**

L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

***** (articolo così sostituito dall'art. 41, comma 1, legge n. 98 del 2013)**

1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorità di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari

devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.

*****{comma così modificato dall'art. 34 del d.lgs. n. 205 del 2010}**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

(Comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015) 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

*****A causa degli accertati effetti dannosi delle fibre di amianto, in Italia la Legge n. 257 del 27/03/1992 ha vietato "...l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto...". Rimangono tuttavia in opera, ad oggi, buona parte dei manufatti installati prima di tale data. D.M 6/9/94 Norme e metodologie tecniche applicate alla cessazione dell'amianto (Campionamenti, Censimenti, Valutazioni del Rischio, Programmi di Controllo Custodia e manutenzione, ecc.). La Legge Regionale 17/2003 definisce il PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia), attraverso la quale la Regione pone l'obiettivo di censire e rimuovere l'amianto dal suo territorio entro il 31/12/2015.**